



SET INFORMATIVO CICLOMOTORE

Redatto secondo le linee guida del
Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Questo Set Informativo, contenente DIP - Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy e Allegato 4, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.



edizione 31 marzo 2021

Assicurazione R.C. auto Ciclomotori

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. - Impresa di Assicurazioni | Prodotto: Ciclomotore

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell' 11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la R.C. auto dei Ciclomotori, con cilindrata non superiore ai 50cc, per i danni causati a Terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico) con formula Bonus Malus.



Che cosa è Assicurato?

- ✓ **danni causati a Terzi** dalla circolazione del veicolo
- ✓ **Responsabilità civile dei trasportati:** danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ **guida con patente scaduta** o con patente estera non convertita
- ✓ **Ricorso Terzi da incendio:** danni materiali provocati a Terzi dall'incendio del veicolo

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza: solamente per il primo sinistro, nel caso in cui il veicolo Assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'Assicurato, del Proprietario e del Conducente a € 2.500,00.

Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale. Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a 6,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2 milioni di euro per i danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. Tale massimale è superiore al minimo previsto dalla Legge che è pari a 6.070.000 euro per i danni alla persona e a 1.220.000 euro per i danni alle cose.

Garanzie opzionali: Tutela giudiziaria.



Che cosa non è Assicurato?

Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ **il Conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- ✗ **il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario** di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ **il coniuge non legalmente separato**, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ **i parenti ed affini entro il terzo grado** del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ **i soci a responsabilità illimitata**, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante:

- ! se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- ! se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai Terzi trasportati
- ! se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
- ! se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge
- ! se il Conducente ha meno di 23 anni, qualora sia escluso dalla copertura di polizza
- ! se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, ad Andorra e in Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile. Sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) sono indicati gli Stati in cui è operante e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio Assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai Terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio, che è determinato per periodi di assicurazione di un anno. Puoi pagare il premio con carta di credito, bonifico bancario e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati Buoni Acquisto Polizza Verti. Il premio è comprensivo di imposte e contributo SSN.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza (data di decorrenza), se il premio è stato pagato entro tale data; in caso contrario, la polizza ha validità dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, ossia non è necessario dare disdetta.

L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza; la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto: Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN, per tutte le garanzie acquistate.

Inoltre puoi disdire il contratto in corso di polizza per:

- vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione e furto del veicolo Assicurato
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in sinistri.

Nei casi sopra elencati, previa tempestiva comunicazione di disdetta alla Compagnia, hai diritto al rimborso della sola garanzia R.C. auto: ti verrà rimborsata la parte di premio già pagata per il periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN.

Assicurazione R.C. auto CICLOMOTORE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa che realizza il prodotto: Verti Assicurazioni S.p.A. | Prodotto: Ciclomotori

Edizione 31 marzo 2021: ultimo aggiornamento disponibile

Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarti a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Prima di sottoscrivere il contratto, devi prendere visione delle Condizioni di Assicurazione.

Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS con il numero 1.00134 Sez.I - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell'11/12/99

Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); Tel. 0221092300; www.verti.it; Email: informazioni@verti.it;

PEC: verti@pec.verti.it

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2019, è pari a 273,048 milioni di euro di cui:
Capitale Sociale interamente versato: 205,823 milioni di euro
Totale Riserve Patrimoniali: 67,225 milioni di euro
 Le informazioni patrimoniali sull'impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.verti.it
Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 200,935 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo (MCR): 74,682 milioni di euro
Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 305,414 milioni di euro
Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 228,787 milioni di euro
Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 152,0%

Al contratto si applica la Legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	<p>La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona e di 1.220.000 euro per i danni alle cose Verti, accettando di pagare un premio più alto, offre i seguenti massimali, rispettivamente per danni a persone e per danni a cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6,5 milioni di euro/2 milioni di euro - 7 milioni/2,5 milioni di euro - 8 milioni/3 milioni di euro - 10 milioni/4 milioni di euro.
Garanzie estese	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
Tipo di guida	<p>Il tipo di guida può essere selezionato tra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guida esperta riservata ai soli conducenti di età maggiori di 23 anni - Guida libera. <p>Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni e nella polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti di età maggiore di 23 anni, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.</p>

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non sono al momento previste tali opzioni

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono al momento previste tali opzioni

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

TUTELA GIUDIZIARIA - garanzia opzionale
Garanzie di base

La garanzia Tutela giudiziaria interviene per difendere i tuoi interessi, nei limiti del massimale convenuto, in sede extragiudiziale e giudiziale, e copre anche i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, nei casi indicati in polizza.

Gli oneri coperti dalla garanzia sono:

- le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro
- le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con Verti
- le spese processuali nel processo penale, a sensi dell'art. 535 del Codice di Procedura Penale
- le spese di giustizia
- il Contributo Unificato dal Decreto Legge 11.03.2002 n.° 28, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Il massimale previsto è pari a € 7.000,00.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste

Limitazioni, esclusioni e rinvie
ESCLUSIONI

La garanzia non è operante:

- a) in materia fiscale ed amministrativa
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale
- h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. auto, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche
- i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove
- k) nei casi di controversie con Verti
- l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura Procedura di risarcimento diretto art. 149 Codice delle Assicurazioni
- m) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con i veicoli non identificati.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di sinistro, devi informare Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza: chiama il numero 0236617010 oppure accedi alla tua area personale my Verti e clicca su Richiedi assistenza.</p> <p>In alternativa, invia comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).</p> <p>Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidentel), anche se non firmato dalla controparte, che permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro.</p> <p>Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del sinistro.</p> <p>Durante la denuncia telefonica Verti indicherà le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia.</p> <p>Procedura per il risarcimento del danno</p> <p>Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti del Codice delle Assicurazioni.</p> <p>La Compagnia risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.</p> <p>Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all'assicuratore del veicolo responsabile.</p> <p>La CARD si applica se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli - il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d'invalidità - il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano - i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano - i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni - il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 153/2006. <p>Per avvalerti del Risarcimento diretto devi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite Raccomandata A/R, mettendo in conoscenza anche la Compagnia di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet verti.it nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni.</p> <p>I termini per la liquidazione del sinistro sono 60 giorni in caso di soli danni alle cose, oppure 90 giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.</p>

	<p>Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con la Compagnia.</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il Malus In caso di sinistro con colpa, per evitare maggiorazioni di premio o beneficiare di riduzioni, puoi rimborsare alla Compagnia gli importi pagati per i sinistri, tutti o in parte, avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza della polizza. Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro, chiama il numero 0236617100. I consulenti Verti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ti comunicheranno direttamente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento a Verti, in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria - ti forniranno indicazioni per inviare la richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione ti invierà tramite posta al tuo recapito, una lettera indicante l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a CONSAP S.p.A. <p>Puoi inoltrare richiesta direttamente alla Stanza di Compensazione, utilizzando questi recapiti: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono 0685796444; fax 0685796546/547; sito www.consap.it; email rimborsistanza@consap.it.</p> <p>Nel caso di scatto del Malus dovuto a segnalazione da parte di altra Compagnia di assicurazione tramite la così detta procedura di riciclo dei sinistri tardivi, il Contraente puoi evitare le maggiorazioni contattando direttamente l'altra Compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non previste</p> <p>Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Nella garanzia R.C. auto, la Compagnia di assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare a Terzi.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Per la garanzia R.C. auto, Verti è tenuta, secondo quanto previsto dagli artt. 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno oppure di comunicare i motivi del suo diniego, nei termini qui di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per i sinistri con soli danni a cose: <ul style="list-style-type: none"> – entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al "modulo Blu", conosciuto anche come "modulo CAI" (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti – entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il "modulo Blu o CAI" è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente <p>In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.</p>

2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione relativa a tutte le coperture inserite in polizza cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza. Le coperture assicurative restano comunque attive per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Sospensione	Non è prevista la sospensione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, non è quindi necessario dare disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto R.C. auto è rivolto a chi possiede un ciclomotore e deve farlo circolare: la polizza copre i danni che il veicolo assicurato può causare ad altri durante la circolazione. L'offerta delle garanzie aggiuntive è rivolta a determinati clienti in funzione del loro profilo di rischio.



Quali costi devo sostenere?

L'acquisto della polizza tramite verti.it o il nostro call center non prevede costi d'intermediazione. La Compagnia riconosce una provvigione media dell'8,52% agli intermediari, solo in caso di loro intervento.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Per contattare l'Ufficio Reclami scrivi una email all'indirizzo reclami@verti.it, o utilizza il form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del Sito www.verti.it; in alternativa, invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito web www.ivass.it/Consumatori, alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida.</p> <p>Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito della tua richiesta o se ricevi risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali :	
Mediazione	<p>Puoi fare ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi, tramite azione giudiziaria (Legge n.98 del 9/08/2013, che converte e modifica il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013). In questo caso, devi depositare la domanda presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it</p>
Negoziazione assistita	<p>È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all'art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge - rifiuto del risarcimento - accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. <p>Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi).</p> <p>ARBITRATO: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del Terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.</p>

	<p>Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante.</p>
--	--

Per questo contratto Verti ha predisposto un'area internet riservata al Contraente denominata my Verti, che dopo la sottoscrizione potrai consultare e utilizzare per gestire online la tua polizza.



Sommario

GLOSSARIO	2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CICLOMOTORE	4
1 - NORME GENERALI	
Informazioni relative al contratto	4
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	11
3 - TUTELA GIUDIZIARIA	13
Allegato 1 – La disciplina del Bonus Malus	16
Allegato 2 – Modifiche al contratto	22
INFORMATIVA PRIVACY	
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	23
Allegato A	25
Allegato 4	29



Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono all'interno del DIP, del DIP aggiuntivo e delle Condizioni di Assicurazione.

» Alienazione del veicolo

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo

» Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

» Assicurazione

Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile

» Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

» Azione del fulmine

Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera

» Banca dati degli attestati di rischio

Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio

» Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate)

Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto

» Box

Luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo

» Card

Convenzione tra Assicuratori per il risarcimento diretto

» Classe di merito aziendale

Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola Compagnia e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata

Classe di merito CU

Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le Compagnie devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative R.C. auto

» Codice della Strada

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni

» Codice delle assicurazioni

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private e successivi Regolamenti di esecuzione

» Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto

» Compagnia

Verti Assicurazioni S.p.A.

» CONSAP S.p.A

Concessionaria servizi assicurativi pubblici

» Cose

Gli oggetti materiali e/o animali

» Degrado

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo

» Denuncia sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti

» Franchigia

Cifra fissa espressa in euro che rimane a carico dell'Assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno

» Garage

Luogo custodito e gestito da Imprese di vigilanza pubbliche o private

» Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma

» Incidente

Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato o ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato

» Indennizzo

Importo dovuto da Verti all'Assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di Assicurazione

» IUR: IDENTIFICATIVO UNIVOCO del RISCHIO

Codice che consente di aggiornare, nella banca dati degli attestati, la Tabella della sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Compagnia di assicurazione

» IVASS (già ISVAP)

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con Legge 7 agosto 2012 n.35



» **Massimale**

Massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro

» **Periodo di osservazione**

Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo

» **Polizza**

Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla scheda di polizza ed eventuali relative appendici, dal certificato, dalla carta verde e dal Set Informativo

» **P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico

» **Premio**

Importo complessivamente dovuto dal Contraente a Verti, determinato in funzione dei dati del Contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria

» **Procedura di riciclo dei sinistri tardivi:**

Procedura automatizzata che attraverso il codice IUR consente di trasmettere tra le varie Compagnie eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto stesso

» **Proprietario**

Intestataro al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

» **Proprietà privata**

Luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

» **Residenza**

Luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia

» **Richiesta danni**

Comunicazione scritta effettuata ai sensi di Legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art. 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'Assicuratore del Responsabile Civile o al proprio Assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale

» **Risarcimento**

Importo dovuto da Verti al Terzo danneggiato in caso di sinistro

» **Risarcimento diretto**

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro R.C. auto direttamente da Verti invece che dall'Assicuratore del veicolo responsabile.

» **Rischio**

Probabilità che si verifichi il sinistro

» **Rivalsa**

Diritto esercitato da Verti per recuperare, nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che ha pagato a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto

» **Scoperto**

Importo calcolato in misura percentuale sul danno, contrattualmente patuito, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

» **Sinistro o caso assicurativo**

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

» **Stanza di compensazione**

Ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra Compagnie partecipanti alla Card

» **Strada**

Via pubblica o privata aperta alla libera circolazione

» **Surrogazione**

Diritto che Verti ha di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del Terzo responsabile, o di sostituirsi al Terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del Responsabile Civile o di altro coobbligato

» **Tutela giudiziaria**

Garanzia Tutela giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163-164-173-174 e correlati

» **Unico caso assicurativo**

Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più Assicurati

» **Veicolo**

Mezzo, ad uso privato, descritto nella scheda di polizza e identificato dal numero di targa o telaio



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione Ciclomotore Ver-ti sono seguite dall'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1.1 Verifiche per il perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

Verti provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 209/2005, a accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in fase di preventivo, anche al fine di controllarne la coerenza con le esigenze assicurative del cliente.



Cosa si intende per contratto adeguato?

La normativa prevede la verifica dell'adeguatezza del tuo contratto prima dell'acquisto, al fine di rendere la polizza coerente con le tue esigenze assicurative.

Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: controlla la correttezza e la veridicità dei dati prima dell'acquisto della polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un'offerta basata sulle tue reali esigenze.

La verifica dell'adeguatezza dei contratti è normata dal regolamento IVASS n. 40/2018 art.58. La Compagnia esegue le verifiche principalmente, tramite consultazione delle banche dati pubbliche e private, anche ai sensi dell'art. 134 comma 2 del D.Lgs. 209/2005.

Verti acquisisce, ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all'attestato di rischio.

Se i dati dichiarati nel preventivo non coincidessero con le informazioni fornite dalla banca dati, Verti potrà richiedere al Contraente l'invio dei documenti indicati al successivo paragrafo 1.5.

In tal caso, non verrà consentita la stipula della polizza sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, cui oggi le Compagnie assicurative sono tenute per Legge.

Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del Proprietario del veicolo) siano invece acquisiti da Verti tramite Preventivo Verti e, quindi, direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l'esattezza e ad attivarsi affinché even-

tuali divergenze possano essere regolarizzate. Se non emergono anomalie a seguito del controllo della documentazione di cui al successivo paragrafo 1.5, Verti, dopo aver verificato il pagamento, comunica la copertura assicurativa alla banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe Assicurate) e ad avvertire il Contraente che il veicolo oggetto della polizza ha copertura assicurativa valida.

Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente (ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 e del successivo paragrafo 1.4).

In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario e il pagamento rateizzato, salvo approvazione della finanziaria e alle condizioni previste nel sito www.verti.it e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Codice Civile denominati Buoni Acquisto Polizza Verti, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza che è la data di decorrenza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

1.2 Conservazione della classe di merito maturata



Posso mantenere la stessa classe di merito?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

In caso di vendita o consegna in conto vendita, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato.

Tale diritto può essere fatto valere anche:

- » dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto



1. Norme Generali

- » in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi
- » dagli eredi, in caso di morte del Proprietario del veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso
- » dagli utilizzatori di un veicolo intestato a portatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto di circolazione, quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi
- » dagli utilizzatori di un veicolo acquistato in leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine con contratto maggiore di 12 mesi, purché questi siano registrati sul libretto di circolazione del veicolo alienato, quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi
- » in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa
- » da una persona giuridica che ha acquisito la proprietà, in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda di una Società di persone o capitali proprietaria del veicolo
- » in caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, come ad esempio autocarri
- » in caso di veicoli già assicurati all'estero, purché il Contraente consegni una dichiarazione, rilasciata dall'Assicuratore estero, che consenta l'individuazione della classe di merito CU da applicare alla polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della classe di merito CU.



Se acquisto un ulteriore veicolo, posso usufruire della mia classe di merito?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa o differente tipologia da parte del medesimo Proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), Verti assegna al nuovo contratto la medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il Proprietario/Locatario, in caso di veicolo acquistato in leasing, sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni - Legge Bersani n.40 del 02 aprile 2007.

La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descritta nell'Allegato 1.



Al momento del rinnovo di un contratto già in corso posso beneficiare di una classe di merito più favorevole?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

Al momento del rinnovo di un contratto privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, puoi richiedere l'applicazione della classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un veicolo, della stessa o di differente tipologia, purché di proprietà della stessa persona fisica o di un familiare stabilmente convivente.

1.3 Duplicato del certificato e della carta verde



Non ho più il certificato e la carta verde: posso avere un duplicato?

Sì: nel caso in cui il certificato o la carta verde si siano accidentalmente deteriorati, siano stati persi o rubati, puoi richiedere un duplicato. In caso di furto o smarrimento, la Compagnia può richiederti una copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.4 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dalla Compagnia al Contraente, e viceversa, tramite posta elettronica o posta cartacea. La modalità di ricezione della corrispondenza è comunicata al Contraente tramite semplice richiesta alla Compagnia..

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

1.5 Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente paragrafo 1.1, Verti, ai fini della stipula della polizza e nell'ambito delle verifiche precontrattuali di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare ed a titolo esemplificativo, essere richiesti:

- » copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà
- » eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
- » ulteriore documentazione descritta nell'Allegato 1.

Il Contraente potrà richiederne a Verti la rivalu-



tazione della classe di merito assegnata previa rettifica o aggiornamento delle risultanze pubblicate sulla banca dati di riferimento.

Se al momento della stipula della polizza l'attestato di rischio non è presente nella banca dati, Verti acquisisce direttamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

1.6 Mancata consegna dei documenti

Ricorda di inviare gli eventuali documenti richiesti

Se la Compagnia ti richiede dei documenti, devi inviargli: in caso contrario, ti potrebbe venire assegnata la classe di merito Bonus Malus 18.

1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima dell'accadimento di un sinistro

Nel caso in cui, successivamente alla stipula della polizza ma prima dell'accadimento di un sinistro, la Compagnia dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile la Compagnia, quindi, entro 3 mesi dal giorno in cui viene a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni e della reticenza, può:

- » impugnare la polizza ed agire per l'annullamento del contratto (ove il Contraente abbia agito con dolo o colpa grave)
- » recedere dal contratto (ove il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave)

A titolo esemplificativo, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del Proprietario/ Assicurato (comune e/o provinciale) o le caratteristiche tecniche del veicolo.

In tali casi Verti avrà comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia impugnava il contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, la Compagnia ha diritto al premio dovuto per il primo anno.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- » se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non sono stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA

- » se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) sono stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti, la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l'indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile:

- » non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave
- » sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

Nei casi sopra elencati, relativamente alla garanzia di R.C. auto, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia, a mezzo di comunicazione Raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- » se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione ed eventuale carta verde), non sono stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
- » se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione ed eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti, la quale annullerà la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.9 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata della polizza, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non



1. Norme Generali

accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di R.C. auto, Verti, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.

1.10 Conducente di età inferiore a 23 anni

La garanzia R.C. auto opera nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un Conducente di età maggiore a 23 anni. Il Contraente potrà comunque richiedere che la copertura non abbia limitazioni di guida.

Se al momento del sinistro il ciclomotore è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni e nella polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti di età maggiore di 23 anni, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.

Verti non eserciterà il diritto di rivalsa, nel caso in cui il veicolo al momento del sinistro, sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell'esercizio delle sue funzioni oppure nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di Terzi penalmente rilevante

MODIFICHE AL CONTRATTO

1.11 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

- » deve aver già inviato i documenti richiesti al paragrafo 1.5
- » deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti.

Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illustrate nella tabella di cui all'Allegato 2.

1.12 Sostituzione con un altro veicolo



Cosa succede se cambio il veicolo?

In corso di contratto, puoi **sostituire il veicolo assicurato** con conseguente conguaglio del premio, **mantenendo la classe di merito maturata**. Riceverai i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario. **Dopo la sostituzione del veicolo, dovrai distruggere la carta verde e il certificato.**

Ti ricordiamo che la classe di merito segue sempre le regole evolutive indicate al paragrafo 1.2 Conservazione della classe di merito maturata. Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato:

- » classe di merito di Bonus Malus 14 nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un'auto-veettura, un motociclo o un taxi
- » forme tariffarie Franchigia Fissa ed assoluta e Tariffa Fissa nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare appartenga a una tipologia differente da autoveettura, motociclo e taxi (per maggiori informazioni, vedi il Set Informativo Multisetore disponibile sul sito internet verti.it).

1.13 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di contratto dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di 7 giorni dallo stesso.

In tal caso Verti prenderà atto della cessione inviando al Cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; e non prevede il rilascio dell'attestato di rischio al cessionario: per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo Proprietario del veicolo dovrà stipulare una nuova polizza a cui verrà applicata la classe di merito 14.

Il Contraente è tenuto a distruggere la carta verde e il certificato in suo possesso.

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto, Verti aggiornerà il contratto inserendo i dati del nuovo Proprietario ed assegnando la classe di merito 14.

1.14 Risoluzione del contratto

1) Il contratto può essere risolto:

- » su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo), dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato
- » in caso di furto, dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti
- » in caso di consenso tra Verti ed il Contraente, in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale, che deve essere corredata dalla dichiarazione di aver distrutto la carta verde e il certificato di assicurazione.

In tutti le ipotesi sopra indicate, solo per garanzia



1. Norme Generali

R.C. auto e ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, Verti rimborserà la parte di premio già pagata per il periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Fatto salvo il caso di furto, il Contraente è tenuto a distruggere la carta verde e il certificato in suo possesso.

Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire a Verti il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde.

Il rimborso del premio relativo alla garanzia R.C. auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

Nel caso in cui il veicolo assicurato sia un ciclomotore non munito del certificato di circolazione e della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 153/2006, la risoluzione del contratto è possibile solo in caso di certificata demolizione.

2) Il contratto deve essere risolto in caso di

- » decesso del Proprietario del veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il de cuius all'atto del decesso.
- » decesso del Proprietario del veicolo e contraente della polizza.

Verti, solo per la garanzia Responsabilità Civile e ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all'erede legittimo la parte di premio già pagata per il periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo SSN. Il rimborso sarà calcolato a partire dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, che deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- » dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde
- » certificato di morte
- » documento comprovante la qualità di erede.

Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, il rimborso verrà accreditato a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione corredata da:

- » dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde

- » certificato di morte.

1.15 Obbligo distruzione di certificato e carta verde

La disposizione contenuta in questo paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di distruggere la carta verde e certificato.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di certificato e carta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Verti a Terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

1.16 Reclami

Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo. Per questi casi, e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00:

Servizio Preventivi: +390236617001

Servizio Rinnovi: +390236617100

Servizio Clienti: +390236617100

Servizio Sinistri: +390236617100

I nostri consulenti sono a tua disposizione per offrirti supporto e chiarimenti.

Nel caso fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inoltrarcelo attraverso:

- » form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito www.verti.it
- » email indirizzata a casella_reclami@verti.it
- » posta all'indirizzo Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI).

In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito www.ivass.it/ Consumatori, alla sezione Reclami.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 46 del 5 maggio 2016, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi.

Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.

Verti gestirà i reclami presentati con riferimento



ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUJ) e loro dipendenti e collaboratori

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Qualora il reclamo dovesse pervenire a Verti, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termini massimo di 45 giorni.

1.17 Regime fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	*23.00%
TUTELA GIUDIZIARIA	12.50%

*** comprensivo del contributo SSN del 10.50%. Avvertenza: in base all'art. 17 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, le province possono variare l'aliquota base della R.C. auto con una oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di residenza del Proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo www.finanze.gov.it.**

1.18 Diritto d'accesso agli atti della Compagnia Verti, ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni e del relativo Regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 191/2008 gestisce la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera Raccomandata alla residenza del Contraente/Assicurato.

1.19 Incidenti stradali con controparti estere L'Assicurato, dopo aver sporto denuncia telefoni-

ca secondo le modalità illustrate nel DIP aggiuntivo alla sezione Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? dovrà procedere come di seguito dettagliato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all' UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera Raccomandata A.R. da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec.uci.mi.it. L'UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Compagnia incaricata di liquidare il danno.

Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.

Incidente sul territorio estero con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al "Bureau" dello Stato dove è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 0685796270 - indirizzo email richieste.centro@CONSAP.it - indirizzo PEC centroinformazioni@pec.CONSAP.it - www.CONSAP.it). Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <https://portale.consap.it>. Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata

In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro 2 mesi dal sinistro identificare l'Assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la CONSAP, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.



1. Norme Generali

DISPOSIZIONI DI LEGGE

1.20 Oneri fiscali e di Legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente..

1.21 Foro competente

In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.

1.22 Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.

Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori (artt. 171 e 172 del Codice della Strada).

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Set Informativo, verranno pubblicati sul sito internet www.Verti.it.

2. Responsabilità Civile Auto



Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella scheda di polizza.

L'Assicurazione copre anche la R.C. auto per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

La polizza è stipulata in forma tariffaria Bonus Malus, la quale prevede:

- » riduzioni di premio in assenza di sinistri nel periodo di osservazione
- » maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nel periodo di osservazione o nel caso in cui Verti abbia ricevuto da parte di altra Compagnia di assicurazione, tramite la così detta procedura di riciclo dei sinistri tardivi, indicazione che il veicolo è stato coinvolto in sinistri, pagati fuori dal periodo di osservazione, che hanno dato luogo a pagamenti per risarcimenti per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.

2.1 Soggetti esclusi

Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- » **il Conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- » **il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario** di veicolo in leasing, per i danni a cose
- » **il coniuge non legalmente separato**, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- » **i parenti ed affini entro il terzo grado** del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- » **i Soci a responsabilità illimitata**, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

2.2 Condizioni aggiuntive sempre operanti

Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua polizza: vediamole in dettaglio.

» Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'Assicurato, del Proprietario e del Conducente a € 2.500,00

» Responsabilità Civile trasportati

La polizza copre la Responsabilità Civile dei trasportati nel caso cagionino involontariamente danni a Terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria

» Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita

Verti, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. auto nel DIP alla sezione Ci sono limiti di copertura? rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'ineroperatività della garanzia, qualora il Conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di:

- » rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro 3 mesi dalla data del sinistro
- » effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro 3 mesi dalla data del sinistro.

2.3 Estensione territoriale



Dove posso circolare con la mia polizza?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia.

L'elenco degli Stati nei quali è operante la carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, è riportato nel documento stesso.

La carta verde è valida per il solo periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2.4 Gestione delle vertenze

Verti assume a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, fino a



quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, dove occorra, legali o tecnici. Verti ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Verti non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

2.5 Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai Terzi trasportati
- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
- se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge
- se il Conducente ha meno di 23 anni, qualora sia escluso dalla copertura di polizza
- se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di-gara.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.



3. Tutela giudiziaria

Le garanzie di questa sezione sono operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza

3.1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia Tutela giudiziaria copre le spese legali in sede stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

1. Verti, alle condizioni di questa polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza

2. Tali oneri sono:

- » le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del caso assicurativo
- » le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti ai sensi del paragrafo 3.6 comma 4
- » le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Verti ai sensi del paragrafo 3.6 comma 5
- » le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale)
- » le spese di giustizia
- » il Contributo Unificato (Decreto Legge 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima

3. E' garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del paragrafo 3.4 comma 3

3.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

Cosa non è compreso nella garanzia Tutela giudiziaria?

Non sono comprese:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato, nei procedimenti penali
- operazioni di esecuzione forzata, successive a due esiti negativi.

Le spese a favore di parti civili nei procedimenti penali contro l'Assicurato, previste dall'art. 541 del Codice di Procedura Penale, non sono coperte dalla garanzia Tutela giudiziaria

L'Assicurato è tenuto a:

- » regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i do-

cumenti necessari per la gestione del caso assicurativo

- » assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

3.3 Insorgenza del sinistro

Ai fini di questa polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- » **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento**, per le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali
- » **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un Terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto**, per tutte le restanti ipotesi.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- » **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative
- » **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza nel caso di controversie contrattuali**
- » durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Verti, nei modi e nei termini del paragrafo 3.4, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'Assicurazione, la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta dal Contraente.

Si considerano a tutti gli effetti come **sinistro**:

- » **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse**
- » **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

3.4 Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a Verti** qualsiasi sinistro nel momento in cui si verifica o ne venga a conoscenza, **chiamando il**



3. Tutela giudiziaria

numero 0236617010 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica denuncietutelalegale@verti.it. In ogni caso deve pervenire a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.



Posso scegliere un mio Legale di fiducia?

Sì, se hai bisogno dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei tuoi interessi in un procedimento giudiziario, puoi scegliere liberamente un Legale iscritto presso il foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Ricorda di comunicare a Verti il nominativo del Legale, al momento della denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Verti lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Verti.

3.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- » informare immediatamente Verti in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione
- » conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

3.6 Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia del sinistro, Verti si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Se la gestione stragiudiziale non è possibile e le richieste dell'Assicurato hanno possibilità di successo o se è necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto, nei termini descritti al paragrafo 3.4
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se **l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

4. L'Assicurato **non può procedere a un accordo direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Verti**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con Verti**

6. Verti non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Compagnia, ferma la facoltà dell'Assicurato di ricorrere vie giudiziarie, la decisione può venire demandata, a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Verti avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

3.7 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi

2. **Spettano invece a Verti, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

3.8 Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali derivati da fatti illeciti di Terzi nonché di procedimento penale, la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione R.C. auto cui si riferisce. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

3.9 Assicurati

Le garanzie previste al paragrafo 3.1 Oggetto dell'assicurazione:

- » sono prestate al **Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente autorizzato**, ai trasportati, per i sinistri **connessi al veicolo indicato in polizza.**
- » vengono trasferite al nuovo veicolo, in caso di sostituzione di quello assicurato, ferma la validità e la continuazione della polizza
- » sono prestate al **Contraente-Assicurato**, inteso come persona fisica, del **coniuge** e dei figli minori conviventi, quando questi **siano coinvolti**



in **incidenti stradali**, in veste di pedoni, ciclisti, conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contrahente.

3.10 Prestazioni garantite

Verti assume a proprio carico, fino alla concorrenza di € 7.000,00 per ogni sinistro senza limite per anno, l'onere delle spese di cui al Par. 3.1 per:

- » sostenere la difesa in **procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi a incidente stradale**. La garanzia è operante dalla richiesta di comunicazione delle iscrizioni di cui al registro delle notizie di reato (art. 335 Codice di Procedura Penale) o dal momento della notifica dell'informazione di Garanzia (art. 369 Codice di Procedura Penale) o dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 Codice di Procedura Penale).
- » **Il recupero dei danni** a persone o cose, subiti per **fatti illeciti extracontrattuali** di Terzi. La copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni.
- » Proporre **opposizione**, in ogni ordine e grado, **contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida comminate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

3.11 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imitazioni autozioni o aeromobili
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale
- h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in

difficoltà da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. auto, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche

- i) nei casi di violazione di norme di legge per guida in stato di ebbrezza, di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e per comportamenti in caso di incidente (in Italia artt. 186, 187 e 189 Nuovo codice della Strada)
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove
- k) nei casi di controversie con Verti
- l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura Procedura di risarcimento diretto art. 149 Codice delle Assicurazioni
- m) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato.



Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus



Come funziona la formula del Bonus Malus per l'assegnazione della classe di merito?

La formula Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione.

In assenza di sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia R.C. auto, in vigore all'atto del rinnovo, i coefficienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.

Evolutione delle classi di Bonus Malus	Coefficienti di determinazione del premio	Evolutione delle classi di Bonus Malus	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,48	10	0,78
2	0,52	11	0,85
3	0,60	12	0,91
4	0,62	13	1,10
5	0,64	14	1,33
6	0,66	15	1,35
7	0,68	16	1,80
8	0,71	17	2,00
9	0,76	18	2,25



Cos'è il periodo di osservazione?

È il periodo che viene preso come riferimento per l'assegnazione della classe di merito CU. Durante la prima annualità assicurativa, il periodo va dal giorno della decorrenza della polizza fino a 60 giorni prima della scadenza. I periodi delle annualità successive alla prima, iniziano 60 giorni prima della decorrenza della polizza e terminano 60 giorni prima della scadenza.

In ogni caso, Verti comunicherà, tramite la procedura di riciclo dei sinistri tardivi, i pagamenti di sinistri avvenuti al di fuori del periodo di osservazione, per i quali sia stata accertata la respon-

sabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.

L'art 133 del Codice delle Assicurazioni Private, così come modificato dall'art 34 bis del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in polizza. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella di seguito:



VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI

Evoluzione Classi di bonus malus	Variazione percentuale
2 - 1	-7,7%
3 - 2	-13,3%
4 - 3	-3,2%
5 - 4	-3,1%
6 - 5	-3,0%
7 - 6	-2,9%
8 - 7	-4,2%
9 - 8	-6,6%
10 - 9	-2,6%
11 - 10	-8,2%
12 - 11	-6,6%
13 - 12	-17,3%
14 - 13	-17,3%
15 - 14	-1,5%
16 - 15	-25,0%
17 - 16	-10,0%
18 - 17	-11,1%

All'atto della stipula della polizza la classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente dalla Compagnia per via telematica tramite la banca dati degli attestati di rischio, fermo restando il diritto della Compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli Assicurati.

Al momento dell'acquisto della polizza, se l'attestato di rischio non risulta presente nella banca dati degli attestati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Verti rende disponibile l'attestato di rischio nell'area personale my Verti sul sito verti.it

Il Contraente può richiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite email.

Verti si impegna inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus



	Situazione del veicolo e situazione contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
1	Veicolo provvisto di attestato di rischio scaduto da meno di un anno	Classe di merito riportata sull'attestato di rischio, relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso in cui l'attestato di rischio risulti scaduto da oltre 3 mesi ma meno di un anno » copia del libretto di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
2	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., oppure oggetto di contratto ceduto	Classe di merito 14	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà nonché » appendice di cessione di contratto » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
3	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo Proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa o di differente tipologia già assicurato in formula Bonus Malus con o senza franchigia (agevolazione così detta Legge Bersani).	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato » dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente), certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.



Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

4	Attestato di rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato	Classe di merito riportata nell'attestato di rischio, se i veicoli appartengono alla medesima tipologia oppure classe di merito 14, se i veicoli appartengono a una tipologia diversa	<ul style="list-style-type: none"> » documento attestante il trasferimento di proprietà o la cessazione del rischio del veicolo indicato sull' attestato di rischio » copia del libretto di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità).
5	Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestato di rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente » copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente Compagnia » copia del libretto di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
6	Mancanza di attestato di rischio o della documentazione specifica richiesta da Verti oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura al P.R.A. sia avvenuta da oltre un anno	Classe di merito 18	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. <p>Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi alla stipula della polizza.</p>
7	Veicolo provvisto di attestato di rischio indenne da sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni.	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, della stessa o differente tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo dal quale si vuole ereditare la classe di merito » dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente/certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.



Quale documento viene utilizzato per determinare la classe di merito?

Il documento di riferimento per la determinazione della classe di merito è **l'attestato di rischio**.

Al fine di stabilire la classe di conversione universale, denominata CU, come da criteri riportati nel Provvedimento N. 72 Del 16 aprile 2018, occorre verificare i dati riportati sull'attestazione dello stato del rischio per:

- » determinare una classe di merito considerando le annualità complete, ad eccezione di quella in corso, senza sinistri pagati anche a titolo parziale e con responsabilità principale
- » considerare tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, compresa l'annualità in corso: per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi fino a giungere a determinare la classe di assegnazione.



Importante: nella tabella della sinistrosità pregressa, presente nell'attestato di rischio, gli anni che riportano la sigla N.A. (veicolo Non Assicurato), non sono considerati anni senza sinistri.

Per le annualità successive a quella della stipula, la polizza è assegnata, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Verti abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei Conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del Malus; tuttavia, la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata che può dar luogo all'applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo tem-

porale coincidente con gli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, la polizza è considerata immune da sinistri secondo la logica della predetta tabella delle regole evolutive, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento.

Inoltre all'atto del rinnovo l'assicurato, esclusivamente persona fisica e purché il contratto sia privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni potrà richiedere l'applicazione della classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, della stessa o di differente tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente (così detta Rc familiare).

La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutti gli attestati di rischio, consente al Contraente/Proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. auto.

Come previsto dall'art.134 del Codice delle Assicurazioni, le informazioni relative all'attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.

L'attestato non può essere rilasciato se la polizza ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Il periodo di validità dell'attestato di rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza della polizza. Tuttavia ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultimo attestato conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- » cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato
- » risoluzione della polizza a seguito di sospensione senza riattivazione
- » mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus



Criteri di attribuzione della classe di merito CU

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



Allegato 2 - Modifiche al Contratto

Se hai bisogno di modificare la tua polizza, invia la documentazione indicata nella tabella che trovi qui di seguito, scegliendo una delle seguenti modalità:

- » tramite form nella pagina www.verti.it/contattaci
- » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).

Tipo di modifica	Documentazione richiesta
Sostituzione con un altro veicolo	<p>Comunicare la modifica al Servizio Clienti Verti chiamando il numero 0236617100 e inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> » libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo » certificato di residenza delle persone presenti nel contratto » appendice firmata.
Trasferimento di proprietà con cessione della polizza	<p>Inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di cessione della polizza all'Acquirente firmata dal Contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà. <p>Il modulo con la richiesta di cessione della polizza può essere scaricato dal sito internet www.verti.it nella sezione "Già clienti".</p>
Trasferimento di proprietà senza cessione della polizza	<p>Inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà.
Risoluzione della polizza per cessazione del rischio	<p>Inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di risoluzione della polizza, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » atto comprovante l'alienazione del veicolo <p>In particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> » vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà » esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo: attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe » demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo. <p>Per la richiesta di risoluzione del contratto, scarica il modulo dalla pagina verti.it/gia-clienti/informazioni</p>
Risoluzione della polizza per furto	<p>Inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
Risoluzione consensuale	<p>Inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di risoluzione della polizza corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » dichiarazione di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità della polizza.



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente questa informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i Dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso Terzi (di seguito i Dati).

Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura di questo documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo (preventivazione) e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di Dati verso Paesi Terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Sup-

plementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all'Allegato A.

Verti potrà consultare i Dati disponibili presso banche Dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria del cliente e potenziale cliente.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e potenziale cliente, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo Dati sopra menzionati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti in questo documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di 18 anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di 18 anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all'Allegato A.

Il cliente e potenziale cliente garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento	Verti Assicurazioni S.p.A.
Finalità del trattamento	<p>Preventivazione</p> <ul style="list-style-type: none"> » gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo » gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE » comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo » previo consenso, ricerche di mer.C. autoto o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE » esecuzione degli obblighi di Legge, regolamentari e conservativi
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di Legge



Informativa privacy

Destinatari	I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all'interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della così detta catena assicurativa; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della prevenzione nonché a Terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società che erogano Servizi a favore di Verti. I Dati potranno essere trasferiti verso Paesi Terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.
Diritti del cliente e potenziale cliente	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all'Allegato A.

In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all'Allegato A.



INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare del Trattamento

Le informazioni e/o i Dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso Terzi, nonché tutti i Dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i Dati) dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l'interessato) inclusi, se comunicati, anche i Dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
- **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- **Recapito Telefonico:** (+ 39) 02217251
- **Indirizzo web:** www.verti.it/contattaci - Sezione Privacy
- **Contatto del Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei Dati:** DPO@verti.it

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Finalità del trattamento dei Dati

Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e potenziale cliente, direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente integrati con Dati raccolti presso Terzi, inclusi i Dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i Dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso Paesi Terzi possa essere effettuato, per le seguenti finalità:

- a) calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo (Preventivazione) mediante una delle seguenti

modalità:

- i. inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione
- ii. per il calcolo del preventivo per una polizza della Responsabilità Civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie, inserendo solamente alcuni Dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca auto, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito Bonus Malus, etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, Dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (ad esempio carta di circolazione, attestato di rischio) al fine di ottenere la così detta Preventivazione veloce. Omettendo tali Dati, non obbligatori, si otterrà una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a sua scelta, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte sua di tutti i dati necessari.

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei Dati raccolti presso l'interessato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di Legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai Dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei Dati di recapito al fine dell'invio a scadenza del suo contratto assicurativo di una email con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora il cliente e potenziale cliente decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento i Dati includeranno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e



aggiunerà i Dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai Dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi Dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie

- b) gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge adempimento di ogni obbligo di Legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed investigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tariffrarie
- c) trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi.
- L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
- d) comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, indirizzata ai Dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 40/2018 dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
- Analisi della qualità percepita dal cliente in

merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo indirizzata ai Dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network

- e) previo suo consenso, invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso comprendere anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

Tutti i Dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

Al fine di eseguire correttamente il contratto di Assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base dei profili sopra menzionati saranno adottate delle decisioni automatizzate.

3. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dalla Struttura Organizzativa di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale Struttura Organizzativa facenti parte della così detta catena assicurativa; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo concentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.



4. Dati relativi allo stato di salute

Ai fini della Preventivazione non è prevista la raccolta ed il trattamento di Dati relativi allo stato di salute da parte di Verti. In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Dati relativi allo stato di salute dell'interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 c), per le sole finalità di cui al punto 2 b).

5. Periodo di conservazione dei Dati

Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Preventivazione, invece, conduce alla conclusione del contratto assicurativo i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l'obbligo di conservazione stabilito dalla Legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata.

6. Legittimazione per il trattamento dei Dati

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall'interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specificate al precedente punto 2 è l'esecuzione del contratto assicurativo.

La base giuridica per il compimento di ricerche di me R.C. auto e per l'offerta futura di prodotti e servizi di cui al precedente punto 2 è il consenso che l'interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso condizioni la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Verti i suoi Dati per la sottoscrizione del contratto di Assicurazione. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di concludere o eseguire i relativi contratti di Assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.

7. Destinatari dei Dati

I Dati del cliente e potenziale cliente potranno: a) essere conosciuti all'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della così detta catena assicurativa. I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a Terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costan-

temente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima

b) essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE

c) con inclusioni di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di Legge e di contratto:

- agli altri soggetti del settore assicurativo (così detta catena assicurativa) quali Assicuratori di controparte (comprese le Compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), Coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e Riassicuratori; mediatori di Assicurazione e riAssicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di Assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi
- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad Altri Enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortunati, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile)
- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle Compagnie di Assicurazione
- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione Dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, inclusi i servizi postali; Società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; Società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; Società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Nell'ambito delle comunicazione sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati



verso Paesi Terzi o verso organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati verso Paesi Terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei Dati adeguato dovranno essere effettuati solo in condizioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.

Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei Dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della comunicazione e del trasferimento dei Dati stessi verso Paesi Terzi in cui possono essere utilizzati.

8. Accesso al sito verti.it e relativi servizi

L'accesso al sito verti.it e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione sul sito www.verti.it/assicurazioni, viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi online. Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo

9. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l'interessato ha i seguenti diritti:

- » ottenere conferma, da parte di Verti, che sia in o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento
- » richiedere la rettifica di Dati inesatti
- » richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
- » richiedere l'applicazione della limitazione

del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei Dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro

- » opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i Dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami
- » ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile
- » revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei Dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.A., Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (Mi) oppure collegandosi al sito www.verti.it/contattaci, sezione Privacy, e comunicandoci la tua richiesta.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL PRIMO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE****INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE****In conformità all'Allegato 3 - Regolamento Ivass n. 40/2018**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE**Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore**

- Verti Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
- Verti Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS e ne è soggetta a controllo.
- Sede legale: via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
- Recapito Telefonico: 0221092300 - Email: informazioni@verti.it; - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): verti@pec.verti.it
- Sito internet: www.verti.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo – alla sezione COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? – All'impresa assicuratrice.

Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo – alla sezione COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? – All'IVASS.

- Al Contraente è riconosciuta la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo alla sezione PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**In conformità all'Allegato 4 - Regolamento Ivass n. 40/2018**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Impresa distributrice e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. - iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS.

Sezione I - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Contattando il servizio clienti di Verti il cliente potrà ricevere le informazioni e l'assistenza al fine di scegliere il prodotto più indicato. La Compagnia non fornisce una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Contraente.

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni

Il personale dipendente di Verti, direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione, percepisce una retribuzione annua lorda regolamentata dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione.

A tale compenso si aggiunge una componente variabile subordinata al raggiungimento di obiettivi di produzione, qualitativi e quantitativi, che non è inclusa nel premio assicurativo corrisposto dall'Assicurato.



ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE In conformità all'Allegato 4-ter - Regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Impresa distributrice e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. - iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS.

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

